

Or.S.A.
ORGANIZZAZIONE SINDACATI AUTONOMI
SETTORE FERROVIE
SEGRETERIA GENERALE

LA FINANZIARIA 2003

(legge 27 dicembre 2002, n.289,
pubblicata sulla G.U. n 305 del 31/12/2002)

Le nuove aliquote fiscali

I nuovi scaglioni di reddito

Il nuovo meccanismo di calcolo dell'IRPEF

Il cumulo fra pensione e redditi da lavoro

La perequazione delle pensioni

Il Trattamento minimo INPS

I limiti di reddito per il cumulo fra redditi e pensioni

Gli importi degli assegni sociali

A cura di Giustino Di Nallo

PRESENTAZIONE

Anche per il 2003, il nostro esperto, **Giustino Di Nallo**, ha elaborato il consueto **Inserto Speciale**, per offrire ai ferrovieri - **ma anche ai non ferrovieri** - nozioni e riferimenti normativi in materia di fisco e di previdenza, poiché entrambi gli argomenti sono stati oggetto di recenti modifiche.

1.0. FISCO PIÙ LEGGERO PER I REDDITI PIÙ BASSI

La Finanziaria 2003 (legge 27.12.2002, n. 289, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31.12.2002), traccia le basi del primo modulo della riforma fiscale, ridisegnando il nuovo meccanismo di calcolo delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

La struttura è rimasta sostanzialmente la stessa: cinque scaglioni di reddito e cinque aliquote fiscali, in attesa di pervenire, progressivamente, a due; sono, però, cambiati i parametri base: *l'importo dei singoli scaglioni di reddito e le aliquote fiscali*.

1.1. NUOVI SCAGLIONI DI REDDITO E NUOVE ALIQUOTE IRPEF

Nelle sottostanti **Tabelle A.1 ed A.2**, sono riportati, rispettivamente, gli importi annuali e mensili dei nuovi scaglioni di reddito e le corrispondenti aliquote d'imposta.

Tabella A.1

NUOVI SCAGLIONI DI REDDITO E NUOVE ALIQUOTE FISCALI DAL 1° GENNAIO 2003		
IMPORTI ANNUALI		ALIQUOTE
SCAGLIONI DI REDDITO	IMPORTO DEI SINGOLI SCAGLIONI	
Sino a € 15.000	€ 15.000	23%
Da € 15.001 a € 29.000	€ 14.000	29%
Da € 29.001 a € 32.600	€ 3.600	31%
Da € 32.601 a € 70.000	€ 37.600	39%
Oltre € 70.000	Illimitato	45%

Tabella A.2

NUOVI SCAGLIONI DI REDDITO E NUOVE ALIQUOTE FISCALI DAL 1° GENNAIO 2003		
IMPORTI MENSILI		ALIQUOTE
SCAGLIONI DI REDDITO	IMPORTO DEI SINGOLI SCAGLIONI	
Sino a € 1.250,00	€ 1.250,00	23%
Da € 1.250,01 a € 2.416,67	€ 1.166,67	29%
Da € 2.416,68 a € 2.716,67	€ 300	31%
Da € 2.716,68 a € 5.833,33	€ 3.166,66	39%
Oltre € 5.833,33	Illimitato	45%

1.2. DETRAZIONI D'IMPOSTA PER PRODUZIONE DEL REDDITO

Le detrazioni d'imposta sono state notevolmente ridimensionate nel numero e negli importi.

Sono diversificate in relazione alla tipologia del reddito, per cui, a parità di reddito, possono anche differire.

Ne sono previste 5 misure per redditi da lavoro dipendente; 7 per redditi da pensione e 3 per redditi da lavoro autonomo e d'impresa.

Nelle sottostanti **Tabelle B1, B.2 e B.3**, sono riportate, rispettivamente, le detrazioni spettanti per redditi da lavoro dipendente, redditi da pensione e redditi da lavoro autonomo e d'impresa.

Tabella B.1

DETRAZIONI PER REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			
IMPORTI ANNUI		IMPORTI MENSILI	
Da €a €	Misura	Da €a €	Misura
Fino a € 27.000,00	0	Fino a € 2.250,00	0
Da 27.000,01 a 29.500,00	€ 130,00	Da 2.250,01 a 2.458,33	€ 10,83
Da 29.500,01 a 36.500,00	€ 235,00	Da 2.458,34 a 3.041,67	€ 19,58
Da 36.500,01 a 41.500,00	€ 180,00	Da 3.041,68 a 3.458,33	€ 15,00
Da 41.500,01 a 46.700,00	€ 130,00	Da 3.458,34 a 3.891,67	€ 10,83
Da 46.700,01 a 52.000,00	€ 25,00	Da 3.891,68 a 4.333,33	€ 2,08
Oltre € 52.000,00	0	Oltre € 4.333,33	0

Tabella B.2

DETRAZIONI PER REDDITI DA PENSIONE			
IMPORTI ANNUI		IMPORTI MENSILI	
Da €a €	Misura	Da €a €	Misura
Fino a € 24.500,00	0	Fino a € 2.041,67	0
Da 24.500,01 a 27.000,00	€ 70,00	Da 2.041,68 a 2.250,00	€ 5,83
Da 27.000,01 a 29.000,00	€ 170,00	Da 2.250,01 a 2.416,67	€ 14,17
Da 29.000,01 a 31.000,00	€ 290,00	Da 2.416,68 a 2.583,33	€ 24,17
Da 31.000,00 a 36.500,00	€ 230,00	Da 2.583,34 a 3.041,67	€ 19,17
Da 36.500,01 a 41.500,00	€ 180,00	Da 3.041,68 a 3.458,33	€ 15,00
Da 41.500,01 a 46.700,00	€ 130,00	Da 3.458,34 a 3.891,67	€ 10,83
Da 46.700,01 a 52.000,00	€ 25,00	Da 3.891,68 a 4.333,33	€ 2,08
Oltre € 52.000,00	0	Oltre € 4.333,33	0

Tabella B.3

DETRAZIONE PER REDDITI DA LAVORO AUTONOMO E D'IPRESA	
IMPORTI ANNUI	
Da €a €	Misura
Fino a € 25.500,00	0
Da 25.500,01 a 29.400,00	€ 80,00
Da 29.400,01 a 31.000,00	€ 126,00
Da 31.000,00 a 32.000,00	€ 80,00
Oltre € 32.000,00	0

1.2.1. DETRAZIONI PER CARICO DI FAMIGLIA

Nulla è innovato per quanto riguarda le detrazioni per familiari a carico.

Le detrazioni per carico di famiglia (*coniuge, figli minorenni e maggiorenni ed altre persone conviventi ed a carico*) spettano a condizione che le suddette persone non posseggano redditi superiori a € 2.840,51 annui.

1.2.2. DETRAZIONE PER CONIUGE A CARICO

Le detrazioni per coniuge a carico non hanno subito alcuna modifica.

Gli importi spettanti in relazione al reddito sono riportati nella sottostante **Tabella C.**

Tabella C

DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO (INVARIATE)			
REDDITO IMPONIBILE		DETRAZIONI SPETTANTI	
ANNUO	MENSILE	IMPORTO ANNUO	IMPORTO MENSILE
Sino a € 15.943,71	Sino a € 1.291,14	€ 546,18	€ 45,52
Sino a € 30.987,41	Sino a € 2.582,28	€ 496,60	€ 41,38
Sino a € 51.645,69	Sino a € 4.303,81	€ 459,42	€ 38,28
Oltre € 51.645,69	Oltre € 4.303,81	€ 422,23	€ 35,19

1.2.3. DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO

Le detrazioni per figli a carico (*di qualsiasi età, anche se non conviventi, purché non posseggano redditi superiori ad € 2.840,51 annui*), spettano in misure differenziate, in ragione del livello di reddito, del numero dei figli, della loro età, nonché delle condizioni fisiche e mentali degli stessi (**portatori di handicap**).

Se la detrazione compete ad un solo genitore, viene attribuita in misura intera.

Se spetta a più contribuenti (*entrambi i coniugi*), l'importo va ripartito in proporzione all'onere sostenuto da ciascun coniuge e commisurato al livello di reddito di ciascun contribuente.

Se la retribuzione imponibile di uno dei coniugi supera i limiti di reddito, che comportano l'attribuzione di detrazioni di importo inferiore, l'altro può richiedere l'attribuzione delle detrazioni in misura intera, se più conveniente.

Nella sottostante **Tabella D**, sono riportate le misure annuali e mensili spettanti, con riferimento alle diverse situazioni reddituali ed al numero dei figli.

Tabella D

DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO				
NUMERO FIGLI	REDDITO ANNUO	REDDITO MENSILE	DETRAZIONE ANNUA	DETRAZIONE MENSILE
1	Sino ad € 36.151,98	Sino ad € 3.012,66	€ 516,46	€ 43,04
	Sino ad € 51.645,69	Sino ad € 4.303,81	€ 303,68	€ 25,31
	Oltre € 51.645,69	Oltre € 4.303,81	€ 285,08	€ 23,76
2	Sino ad € 41.316,55	Sino ad € 3.443,05	€ 1.032,92	€ 86,08
	Sino ad € 51.645,69	Sino ad € 4.303,81	€ 303,68 x 1	€ 25,41 x 1
			€ 336,73 x 1	€ 28,06 x 1
Oltre € 51.645,69	Oltre € 4.303,81	€ 570,16	€ 47,52	
3	Sino ad € 46.481,12	Sino ad € 3.873,43	€ 1.549,38	€ 129,12
	Sino a € 51.465,69	Sino € 4.303,81	€ 303,68 x 1	€ 25,41 x 1
			€ 336,73 x 2	€ 28,06 x 2
Oltre € 51.465,69	Oltre € 4.303,81	€ 855,24	€ 71,28	
4 o più	Qualsiasi reddito		€ 516,46 x n	€ 43,04 x n

1.2.4. DETRAZIONE PER IL PRIMO FIGLIO IN MANCANZA DEL CONIUGE

In mancanza del coniuge (*deceduto, separato, ecc*), la detrazione per coniuge a carico si applica per il primo figlio, se più conveniente.

1.2.5. ULTERIORE DETRAZIONE PER FIGLI DI ETÀ INFERIORE A TRE ANNI

Per ciascun figlio di età inferiore a 36 mesi, a prescindere dal reddito individuale e familiare, compete una maggiorazione annuale.

Nella sottostante **Tabella E**, sono riportati gli importi (*annuali e mensili*) dell'ulteriore detrazione spettante per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni.

Tale maggiorazione non spetta, se il contribuente ha diritto alla detrazione massima di € 516,46 annui (€ 43,04 mensili) oppure se beneficia della detrazione di € 774,69 annui (€ 64,56 mensili), per figli portatori di handicap.

Tabella E

ULTERIORE DETRAZIONE PER FIGLI DI ETÀ INFERIORE E 3 ANNI	
IMPORTO ANNUO	IMPORTO MENSILE (<i>per 12 mesi</i>)
€ 123,96	€ 10,33

1.2.6. DETRAZIONE PER FIGLI PORTATORI DI HANDICAP

Nella sottostante **Tabella F**, sono riportati gli importi (annuali e mensili) della detrazione spettante per figli portatori di handicap.

Tale detrazione non è cumulabile con altre detrazioni per figli a carico.

Tabella F

DETRAZIONE PER FIGLI PORTATORI DI HANDICAP	
Importo annuo	Importo mensile (per 12 mesi)
€ 774,69	€ 64,56

2.0. NUOVA NORMATIVA PER DETERMINARE IL REDDITO IMPONIBILE

Una delle novità più rilevanti introdotte dalla **Finanziaria 2003** è la **No-Tax Area**, ovvero la fascia di reddito non assoggettabile a prelievo fiscale e, quindi, da escludere dall'IRPEF, allo scopo di garantire la progressività impositiva e bilanciare la contemporanea rimodulazione delle nuove aliquote fiscali.

Tale deduzione base è stata fissata in **€ 3.000 annui**, a prescindere dalla tipologia del reddito, ed opera forfetariamente per tutti i contribuenti, esclusivamente in considerazione del reddito complessivo maturato nel periodo d'imposta.

2.1. DEDUZIONI AGGIUNTIVE

In aggiunta alla **deduzione base di € 3.000**, fruibile da tutti i contribuenti, la nuova normativa individua ulteriori deduzioni, che competono nell'ipotesi in cui alla formazione del reddito complessivo del contribuente concorrano redditi di lavoro dipendente, di pensione, di lavoro autonomo e/o d'impresa.

Essa si differenzia in relazione alla natura del reddito ed è rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno.

2.1.1 PER I REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

Per i redditi di lavoro dipendente la deduzione base di **€ 3.000** è aumentata di un ulteriore importo, da rapportare al periodo di lavoro nell'anno, corrispondente ad € 4.500, per cui la deduzione massima annua fruibile viene elevata ad € 7.500.

2.1.2. PER I REDDITI DI PENSIONE

Per i pensionati la deduzione base di € 3.000 è aumentata di un ulteriore importo di € 4.000, da rapportare al periodo di pensione nell'anno, per cui la deduzione massima annua fruibile viene elevata ad € 7.000.

2.1.3. PER I REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E/O D'IMPRESA

Per i redditi di lavoro autonomo e/o d'impresa, la deduzione base di € 3.000 è aumentata di un ulteriore importo di € 1.500, per cui la deduzione massima annua fruibile viene elevata ad € 4.500.

A differenza di quanto previsto per i redditi di lavoro dipendente e di pensione, la maggiorazione, spettante per i redditi di lavoro autonomo e/o d'impresa, non va ragguagliata alla durata dell'attività lavorativa, ma spetta a prescindere dal periodo dell'attività svolta nell'anno.

2.1.4. NON CUMULABILITÀ DI PIÙ DEDUZIONI

Le diverse maggiorazioni non sono cumulabili fra loro, per cui se alla formazione del reddito complessivo concorrono due o più tipologie reddituali, il contribuente potrà usufruire della deduzione più favorevole.

2.1.5. REDDITI DI LAVORO E DI PENSIONE NELLO STESSO PERIODO D'IMPOSTA

Qualora, nel corso del periodo di imposta, un lavoratore dipendente risolva il suo rapporto di lavoro e dalla stessa data percepisce la pensione, le deduzioni spettanti per ciascuna tipologia di reddito (*lavoro dipendente e di pensione*) vanno rapportate alla durata dei singoli periodi.

A tal fine, viene presa in esame la situazione di un lavoratore dipendente, che, con decorrenza 30.4.2003, risolve il suo rapporto di lavoro e, dal 1° maggio 2003, inizia a percepire la pensione.

Al suddetto contribuente spetta, in ogni caso, la deduzione base di € 3.000, alla quale vanno aggiunti due distinti importi, rapportati alla durata delle singole posizioni, che si ottengono dalla seguente elaborazione:

- ◆ periodo di lavoro dipendente : giorni 120 = € 4.500 : 365 x 120 = € 1.479,45
- ◆ periodo di pensione : giorni 245 = € 4.000 : 365 x 245 = € 2.684,93

In tal caso, la deduzione aggiuntiva annua spettante sarà pari ad € 4.164,38 (€ 1.479,45 + € 2.684,93), alla quale va aggiunta la deduzione base di € 3.000, uguale per tutti; pertanto, la deduzione totale annua ammonterà ad € 7.164,38.

2.1.6. DETERMINAZIONE DELLA DEDUZIONE

La riforma fiscale individua un **valore fisso convenzionale, pari a € 26.000**, che costituisce il parametro di riferimento per il complesso ed artificioso calcolo della deduzione spettante a ciascun contribuente.

Precisa, altresì, che la deduzione spetta per la parte che si ottiene dal rapporto fra l'ammontare di € 26.000, aumentato della deduzione prevista per ciascuna tipologia di reddito e di eventuali oneri deducibili e diminuito del reddito complessivo e dell'eventuale credito d'imposta.

Per pervenire a tale risultato, occorre eseguire, nell'ordine, le seguenti operazioni:

- ◆ al *valore fisso convenzionale di € 26.000*, si sommano le deduzioni spettanti in relazione alla natura del reddito (*€ 7.500 per redditi da lavoro dipendente, € 7.000 per redditi da pensione, € 4.500 per redditi da lavoro dipendente o d'impresa*), nonché gli eventuali oneri deducibili, elencati nell'art.10 del TUIR (*contributi versati a forme pensionistiche complementari, quali Eurofer, oneri per ricongiunzione e per riscatti, erogazioni liberali, contributi per SSN su polizze R.C. auto, ecc.*);

- ◆ dalla somma ottenuta, si sottrae l'importo del reddito, aumentato di eventuali crediti d'imposta;
- ◆ la differenza ottenuta va divisa per il parametro di € 26.000,00 ed il quoziente costituisce la percentuale della **No – tax area**;
- ◆ la suddetta percentuale viene moltiplicata per l'importo della **No-tax area, differenziata in relazione alla natura del reddito**, e si ottiene l'importo della deduzione.

Tale complesso ed articolato procedimento di calcolo può essere schematicamente rappresentato con la seguente formula:

$$D_{Sp} = \frac{26.000 + OD + NTA - RC - CI}{26.000} \times NTA$$

ed, in assenza di oneri deducibili e di credito d'imposta, più semplicemente:

$$D_{Sp} = \frac{26.000 + NTA - RC}{26.000} \times NTA$$

dove,

OD	sta per Oneri Deducibili
NTA	sta per No-Tax Area
RC	sta per Reddito Complessivo
CI	sta per Credito d'Imposta

Se il risultato di tale frazione è maggiore od uguale a 1, la deduzione spetta nella misura intera, prevista per ciascuna tipologia di reddito; se il quoziente è pari a **ZERO o negativo**, la deduzione non compete; negli altri casi, spetta nella percentuale del risultato della frazione, arrotondato alla quarta cifra decimale.

Queste le possibili situazioni, riferite a tre diversi lavoratori dipendenti, con redditi di € 25.580, di € 7.500 e di € 34.300, rispettivamente:

1. $(€ 26.000 + € 7.500 - € 25.580) : € 26.000 \times € 7.500 = € 2.284,62$
2. $(€ 26.000 + € 7.500 - € 7.500) : € 26.000 \times € 7.500 = € 7.500$
3. $(€ 26.000 + € 7.500 - € 34.300) : € 26.000 \times € 7.500 = - € 288,46$

Nel primo caso spetta una deduzione pari ad € 2.284, 62, nel secondo caso spetta la deduzione nella misura intera, nell'ultimo caso, la deduzione non spetta, poiché il quoziente è negativo.

2.2. DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE

L'art. 3 del TUIR stabilisce che "l'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato, per i residenti, da tutti i redditi posseduti, al netto degli oneri deducibili".

Il reddito complessivo si determina sommando tutti i redditi percepiti o posseduti dal contribuente.

Inoltre, l'art.10 elenca gli oneri deducibili dal reddito complessivo, ai quali va aggiunta la deduzione (**No-Tax Area**), introdotta dalla **Finanziaria 2003**.

Al fine di rendere comprensibile il nuovo meccanismo di calcolo del **reddito imponibile**, nelle sottostanti **Tabelle H.1 ed H.2**, sono riportati due esempi, riferiti, rispettivamente, ad un lavoratore dipendente e ad un pensionato, nei quali sono definiti gli elementi che concorrono a determinare il reddito da assoggettare all'IRPEF, nonché *la percentuale e l'importo della nuova deduzione*.

Tabella H.1

CALCOLO DELLA DEDUZIONE DA APPLICARE SUL REDDITO DI UN LAVORATORE DIPENDENTE	
Reddito annuo, al netto delle ritenute previdenziali obbligatorie	€ 25.580,00
Oneri deducibili, di cui all' art.10 del TUIR	€ 310,00
€ 26.000,00 + € 310,00 + € 7.500,00	€ 33.810,00
€ 33.810,00 - € 25.580,00 (differenza da dividere per € 26.000)	€ 8.230,00
€ 8.230,00 : € 26.000,00 (percentuale della No-tax area)	31,65 %
€ 7.500,00 x 31,65% (ammontare della deduzione)	€ 2.604,79
€ 25.580,00 - € 310,00 - € 2.604,79 (reddito imponibile IRPEF)	€ 22.665,21

Tabella H.2

CALCOLO DELLA DEDUZIONE DA APPLICARE SUL REDDITO DI UN PENSIONATO	
Importo della pensione annua lorda	€ 18.850,00
Oneri deducibili, di cui all' art.10 del TUIR	€ 130,00
€ 26.000,00 + € 130 + € 7.000	€ 33.130,00
€ 33.130,00 - € 18.850,00 (differenza da dividere per € 26.000)	€ 14.280,00
€ 14.280,00 : € 26.000,00 (percentuale della No-tax area)	54,92 %
€ 7.000,00 x 54,92% (ammontare della deduzione)	€ 3.844,40
€ 18.850,00 - € 130,00 - € 3.844,40 (reddito imponibile IRPEF)	€ 14.875,60

2.2.1 DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

L'imposta è determinata applicando al reddito complessivo - al netto degli oneri deducibili e della nuova deduzione - le aliquote corrispondenti ai vari scaglioni di reddito, per cui, ai fini dell'applicazione dell'imposta si deve tener conto non solo degli oneri deducibili, già previsti dalla previgente normativa, ma anche della nuova deduzione introdotta dalla riforma fiscale.

2.2.2 CALCOLO DELL'IRPEF CON IL METODO SEMPLIFICATO

Il calcolo dell'IRPEF gravante sulla retribuzione imponibile può essere effettuato anche con il sistema semplificato.

Anziché moltiplicare gli importi dei singoli scaglioni di reddito per le rispettive aliquote fiscali e poi sommare i prodotti ottenuti, si moltiplica l'imponibile per l'aliquota relativa allo scaglione in cui si colloca tale importo, sottraendo dal prodotto ottenuto il correttivo corrispondente.

Nelle sottostanti **Tabella G.1 e G.2**, sono riportati, rispettivamente, i correttivi da applicare per i singoli scaglioni di reddito, **annuali e mensili**.

Tabella G.1

METODO SEMPLIFICATO PER CALCOLARE L'IMPORTO ANNUALE DELL' IRPEF		
IMPORTI ANNUALI DEI SINGOLI SCAGLIONI	ALIQUOTA	IMPORTO DEL CORRETTIVO DA DETRARRE
Sino a € 15.000,00	23%	Nessun correttivo
Da € 15.000,01 a € 29.000,00	29%	€ 900,00
Da € 29.000,01 a € 32.600,00	31%	€ 1.480,00
Da € 32.600,01 a € 70.000,00	39%	€ 4.088,00
Oltre € 70.000	45%	€ 8.288,00

Tabella G.2

METODO SEMPLIFICATO PER CALCOLARE L'IMPORTO MENSILE DELL' IRPEF		
IMPORTI MENSILI DEI SINGOLI SCAGLIONI	ALIQUTA	IMPORTO DEL CORRETTIVO DA DETRARRE
Sino a € 1.250,00	23%	Nessun correttivo
Da € 1.250,01 a € 2.416,67	29%	€ 75
Da € 2.416,68 a € 2.716,67	31%	€ 123,33
Da € 2.716,68 a € 5.833,33	39%	€ 340,67
Oltre € 5.833,33	45%	€ 690,67

Nella sottostante **Tabella G.3**, è riportato un esempio di calcolo dell'IRPEF, effettuato con il *metodo semplificato*.

Tabella G.3

CALCOLO DELL'IRPEF CON IL METODO ORDINARIO			
Reddito imponibile mensile: € 2.550			
SCAGLIONI DI REDDITO	IMPORTO DEI SINGOLI SCAGLIONI	ALIQUTA	IRPEF
Primo	€ 1.250,00	23%	€ 287,50
Secondo	€ 1.166,67	29%	€ 338,33
parte del terzo	€ 133,33	31%	€ 41,33
IRPEF totale			€ 667,16
CALCOLO CON IL METODO SEMPLIFICATO - € 2.550,00 x 31% = € 790,50 - € 123,33 = € 667,17			

2.2.3 CALCOLO DELL'IRPEF

Quale sarà l'importo dell'IRPEF da trattenere sul reddito del contribuente preso a riferimento?

Pagherà di più o di meno rispetto all'anno 2002?

Determinato il reddito da assoggettare ad IRPEF, si procede, nei modi d'uso, al calcolo dell'IRPEF.

Per rispondere alla domanda, che molti si faranno, nella sottostanti **Tabelle I.1. ed I.2** viene calcolata l'IRPEF, dovuta, per l'anno 2003, sia dal contribuente lavoratore dipendente che dal pensionato, raffrontando i nuovi importi con quelli trattenuti lo scorso anno, calcolati in base alla previgente normativa.

Tabella I.1

CALCOLO DELL'IRPEF SULL'IMPONIBILE ANNUALE DI UN LAVORATORE DIPENDENTE			
Descrizione	Nuovo criterio	Precedente normativa	Differenza
Reddito complessivo	€ 25.580,00	€ 25.580,00	0
Oneri deducibili, art.10 TUIR	€ 310,00	€ 310,00	0
Deduzione No-Tax Area	€ 2.604,79	0	-€ 2.604,79
Imponibile	€ 22.665,21	€ 25.270,00	+€ 2.604,79
IRPEF	€ 5.672,91	€ 6.227,16	-€ 554,25
Detrazioni	0	€ 438,99	+€ 438,99
IRPEF netta annua	€ 5.672,91	€ 5.788,17	-€ 115,26
Differenza netta mensile per 12 mesi			€ 9,065

Tabella I.2

CALCOLO DELL'IRPEF SULL'IMPONIBILE ANNUALE DI UN PENSIONATO			
Descrizione	Nuovo criterio	Precedente normativa	Differenza
Reddito complessivo	€ 18.850,00	€ 18.850,00	0
Oneri deducibili, art.10 TUIR	€ 130,00	€ 130,00	0
Deduzione No-Tax area	€ 3844,40	0	+ € 3.844,40
Imponibile	€ 14.785,60	€ 18.720,00	- € 3.844,40
IRPEF	€ 3.387,82	€ 4.131,16	- € 743,34
Detrazioni	0	€ 490,63	+ € 490,63
IRPEF netta	€ 3.387,82	3.640,53	- € 252,71
Differenza netta mensile per 12 mesi			€ 21,06

2.1.4 CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE NETTA ANNUA

Il reddito annuo è quello risultante dal CUD, che poi si riporta sulla dichiarazione dei redditi.

Dal reddito complessivo, al netto delle deduzioni di cui all'art.10 del TUIR e della **No-Tax Area**, si sottrae l'IRPEF, calcolata nei modi previsti, e si ottiene il netto annuo.

A tale risultato si aggiungono le eventuali detrazioni spettanti (*per produzione del reddito, per coniuge a carico e per figli a carico*) e si ottiene la retribuzione netta annua.

Nella sottostante **Tabella K.1** viene riportato un esempio di tassazione annua.

Tabella K.1.

ESEMPIO DI CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE ANNUA NETTA	
Contribuente con moglie e 2 figli a carico	
Reddito imponibile annuo	€ 27.356,20
IRPEF annua	€ 7.033,30
Retribuzione annua netta	€ 20.322,90
Detrazioni spettanti per moglie e 2 figli (per 12 mesi)	€ 1.529,51
Retribuzione netta annua, comprensiva delle detrazioni (€ 20.322,90 + € 1.529,52)	€ 21.852,42

2.1.5 CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE NETTA PER SINGOLI PERIODI DI PAGA

Nulla è innovato per quanto attiene al calcolo dell'IRPEF per singoli periodi di paga (imponibile mensile).

La novità sta nell'applicare la **No-Tax Area** anche all'imponibile mensile.

La deduzione teorica annuale presunta, determinata con i criteri sopra descritti, viene divisa per 12 ed il quoziente ottenuto costituisce la deduzione mensile da sottrarre, in aggiunta ad altri eventuali oneri deducibili, al reddito complessivo mensile.

Dall'imponibile mensile si sottrae l'IRPE, calcolata nei modi previsti, e si ottiene il reddito netto mensile; a questo si aggiungono le eventuali detrazioni fiscali spettanti (nella misura di 1/12 di quelle annuali) e si ottiene la retribuzione netta mensile a riscuotere.

Se nel corso dell'anno, per effetto di una serie di fattori non preventivati (promozione, aumenti contrattuali, riliquidazione della pensione, oppure per trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale), l'imponibile subisce variazioni, occorre rideterminare la deduzione spettante e, di conseguenza, il nuovo imponibile mensile, su cui applicare l'IRPEF.

2.1.6 CALCOLO DELLA TREDICESIMA MENSILITÀ

Nella tassazione della tredicesima mensilità non trovano applicazione le aliquote previste per i singoli scaglioni di reddito, per cui l'IRPEF viene calcolata con l'aliquota corrispondente allo

scaglione di reddito più elevato, nel quale si colloca la retribuzione imponibile. Né si aggiungono eventuali detrazioni fiscali, in quanto queste si corrispondono solo per 12 mensilità.

Nella sottostante **Tabella K.2**, viene riprodotto lo stesso esempio riportato nella precedente **Tabella K.1**, ma con tassazione mensile.

Tabella K.2

ESEMPIO DI TASSAZIONE MENSILE	
Contribuente con moglie e 2 figli a carico	
Reddito imponibile annuo presunto	€ 27.356,20
Imponibile mensile (imponibile annuo diviso 13)	€ 2.104,32
IRPEF mensile	€ 535,25
Retribuzione mensile al netto dell'IRPEF	€ 1.569,07
Detrazioni spettanti per moglie e 2 figli (per 12 mesi)	€ 127,46
Retribuzione netta mensile a riscuotere (€ 1.569,07 + € 127,46)	€ 1.696,53
Tredicesima netta (€ 2.104,32 - € 610,25)	€ 1.494,07
CONTROPROVA	
Netto totale annuo (€ 1.696,53 x 12 + 1.494,07)	€ 21.852,43

2.1.7. TASSAZIONE DELLE ALTRE MENSILITÀ AGGIUNTIVE

Le mensilità aggiuntive (ex Premio di esercizio) vengono tassate come una mensilità ordinaria, salvo conguaglio a fine anno.

2.1.8. ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE

L'art.2, comma 4, della **Finanziaria 2003**, precisa che tale deduzione, ove spetti, non opera sul reddito da assoggettare all'addizionale regionale e comunale, per cui tali sovrimposte vengono applicate sul reddito complessivo, al netto dei soli oneri deducibili e non anche della **No-tax area**.

3.0. CUMULO FRA PENSIONE DI ANZIANITÀ E REDDITI DI LAVORO

Già la **Finanziaria 1999** (art.77 della legge 448/1998) aveva stabilito che le pensioni di anzianità, liquidate con almeno 40 anni di contribuzione, erano totalmente cumulabili con redditi di lavoro.

Successivamente, l'art.72 della legge 388/2000 (**Finanziaria 2001**) aveva alleggerito ulteriormente il problema, stabilendo che le pensioni di anzianità e quelle di invalidità, di importo superiore al trattamento minimo del FPLD, sono cumulabili con redditi di lavoro autonomo (compreso quello per Co.Co.Co.) nella misura del 70% della parte che eccede il suddetto trattamento minimo.

In ogni caso, la trattenuta non può superare il 30% dell'importo meno elevato fra reddito da lavoro e la pensione, ridotta del trattamento minimo.

La finanziaria 2003, all'art.44/1, ha ulteriormente ridotti tali limiti, stabilendo che **le pensioni di anzianità**, liquidate successivamente al 31.12.2002 (ovvero dal 1° gennaio 2003), **con 37 anni di contribuzione e di 58 anni di età (la cui somma costituisce il parametro 95)**, saranno integralmente cumulabili sia con redditi di lavoro autonomo che di lavoro dipendente.

3.1. CUMULO LIBERO CON "PEDAGGIO"

Ma la finanziaria 2003 ha voluto sanare le situazioni pregresse, introducendo il cosiddetto **“cumulo libero con pedaggio”**

3.1.1. PENSIONATI CON RAPPORTO DI LAVORO AL 30.11.2002

L'art. 44/2 ha stabilito che i titolari di **pensione di anzianità**, i quali, alla data del 1° dicembre 2002, svolgevano un'attività lavorativa, possono cumulare, **vita natural durante**, il trattamento di pensione con redditi da lavoro dipendente ed autonomo, versando un'**oblazione**, il cui importo si ottiene moltiplicando il 30% dell'importo della pensione del mese di gennaio 2003, diminuita del trattamento minimo F.P.L.D. (pari ad € 402,12), per la differenza fra il parametro 95 e la somma dell'anzianità contributiva e dell'età, possedute alla data del pensionamento.

In ogni caso, tale **oblazione** non può essere inferiore al 20% dell'importo della pensione mensile di gennaio 2003 e non superiore a tre volte la pensione stessa.

L'anzianità contributiva e gli anni di età si arrotondano alla prima cifra decimale e la loro somma al numero intero più vicino (per difetto o per eccesso)

*Purtroppo, tale norma lascia scoperti coloro che sono andati in pensione nel corso del mese di dicembre 2002, poiché il legislatore ha ignorato che le pensioni degli iscritti alle gestioni esclusive ed esonerative (**dipendenti pubblici, ferrovieri compresi**) possono decorrere da qualsiasi giorno del mese, contrariamente a quanto avviene per gli iscritti all'AGO, per i quali la pensione decorre, sempre e comunque, dal primo giorno del mese successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavoro ed alla di presentazione della domanda.*

La previgente normativa in materia di cumulo (*parziale e totale*), fra pensione di anzianità con redditi da lavoro, troverà ancora applicazione nei confronti di coloro che conseguiranno la pensione con requisiti inferiori a quelli previsti dal primo comma dell'art.44 (**58 anni di età e 37 di contributi**).

Va ribadito che la pensione di anzianità, nonché quella di invalidità, al compimento dell'età pensionabile (**65 anni per tutti**), si trasforma in pensione di vecchiaia, per cui cessa qualsiasi *divieto* di cumulo con redditi di lavoro autonomo e dipendente.

Nelle sottostanti **Tabella L.1, L.2 e L.3**, sono sviluppati i conteggi per il calcolo dell' **“una tantum”** da versare all'INPS da parte di tre pensionati, i quali, alla data del 1° dicembre 2002, intrattenevano un rapporto di lavoro (dipendente, autonomo, nonché di Co.Co.Co.).

Tabella L.1

DIRIGENTE ANDATO IN PENSIONE ALL'ETÀ DI 53 ANNI E 11 MESI E CON 32 E 9 MESI DI SERVIZIO	
Età – anni 53 e mesi 11	53,9
Anzianità contributiva – anni 32 e mesi 9	32,7
Totale arrotondato al numero più vicino	85,6 = 86
Pensione lorda mensile del mese di gennaio 2003, perequata	€ 5.373,73
Pensione minima mensile INPS	€ 402,12
Pensione lorda mensile di gennaio 2003, diminuita di € 402,12	€ 4.971,61
30% della pensione computabile	€ 1.491,48
Differenza fra il parametro 95 e la somma fra età e contributi (86)	9
Importo totale da versare, a sanatoria (€ 1.491,98 x 9)	€ 13.423,32
Acconto da versare, entro il 17 marzo 2003 (€ 13.423,32 x 30%)	€ 4.027,00
Rimane da versare, in 5 rate trimestrali	€ 1.879,26
Importo annualmente trattenuto dall'INPS (€ 1.491,98 x 13)	€ 19.389,93
Risparmio per il solo anno 2003 (€ 19.389,93 - € 13.423,32)	€ 5.965,96

Tabella L.2

FERROVIERE ANDATO IN PENSIONE ALL'ETÀ DI 56 ANNI E 4 MESI E CON 37 E 3 MESI DI SERVIZIO	
Età – anni 56 e mesi 4	56,3
Anzianità contributiva – anni 37 e mesi 3	37,2
Totale arrotondato al numero più vicino	93,3 = 93
Pensione lorda del mese di gennaio 2003, perequata	€ 2.182,32
Pensione minima mensile INPS	€ 402,12
Pensione lorda mensile di gennaio 2003, diminuita di € 402,12	€ 1.780,20
30% della pensione computabile	€ 534,06
Differenza fra il parametro 95 e la somma fra età e contributi (93)	2
Importo da versare, entro il 17/3/2003 (€ 534,06 x 2)	€ 1.068,12
Acconto da versare entro il 17 marzo 2003 (30% di € 1.068,12)	€ 320,44
Rimanenza da versare in 5 rate trimestrali	€ 149,54
Importo annualmente trattenuto dall'INPS (€ 534,06 x 13)	€ 6.942,78
Risparmio per il solo anno 2003 (€ 6.942,78 - € 1.068,12)	€ 5.874,66

Tabella L.3

FERROVIERE ANDATO IN PENSIONE ALL'ETÀ DI 58 ANNI E 7 MESI E CON 37 E 5 MESI DI SERVIZIO	
Età – anni 58 e mesi 7	58,5
Anzianità contributiva – anni 37 e mesi 2	37,1
Totale arrotondato al numero più vicino	95,6 = 96
Pensione lorda del mese di gennaio 2003, perequata	€ 1092,32
Pensione minima mensile INPS	€ 402,12
Pensione lorda mensile di gennaio 2003, diminuita di € 402,12	€ 690,20
30% della pensione computabile	€ 207,06
Differenza fra il parametro 95 e la somma fra età e contributi (96)	-1
Deve versare il 20% della pensione, poiché 207,06 è inferiore al 20%	€ 218,46
Acconto da versare entro il 17 marzo 2003	€ 65,54
Rimanenza da versare in 5 rate trimestrali	€ 30,58
Importo annualmente trattenuto dall'INPS (€ 207,06 x 13)	€ 2.691,78
Risparmio per il solo anno 2003 (€ 2.691,78 - € 218,46)	€ 2.473,32

3.1.2. PENSIONATI NON AVENTI UN RAPPORTO DI LAVORO AL 30.11.2002

Per i pensionati che, alla data del 30.11.2002, non intrattenevano un rapporto di lavoro, nel caso in cui, in futuro presteranno attività lavorativa, possono ugualmente beneficiare del suddetto “**cumulo**”, previo versamento di analogo **pedaggio**, che può essere effettuato anche dopo la scadenza del 17 marzo 2003 (poiché 16 marzo cade di domenica), purché non siano trascorsi più di 3 mesi dall'inizio dell'attività lavorativa.

L'importo da versare si calcola con gli stessi criteri utilizzati per la quantificazione dell'onere dovuto da coloro che, alla predetta data, svolgevano un'attività lavorativa, ma prendendo a riferimento la pensione del mese precedente la data di decorrenza del rapporto di lavoro ed applicando una maggiorazione del 20%. Non sono previsti importi minimi o massimi.

4.0. CONFLUENZA DELL'INPDAl NELL'INPS

L'art. 42 della finanziaria 2003 ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dirigenti delle Aziende Industriali (INPDAl) sarà soppresso e tutte le strutture e le funzioni sono trasferite all'INPS.

Nulla cambierà per i Dirigenti già pensionati, mentre si registrerà un aumento della contribuzione a carico dei Dirigenti con stipendi elevati, poiché la normativa AGO non prevede alcun tetto contributivo.

Nella fase transitoria, la pensione sarà calcolata con il criterio del **pro-rata**.

Pertanto, la pensione sarà costituita dalla somma di due quote: a) la prima, corrispondente alle anzianità maturate sino al 31.12.2002, verrà calcolata con i criteri vigenti nell'INPDAl (applicazione del massimale di cui all'art.3, comma 7, del D.Lgs 181/1997); la seconda, relativa alle anzianità acquisite a decorrere dal 1° gennaio 2003, verrà calcolata in base alla normativa del F.P.L.D., sia per quanto attiene alle aliquote di rendimento che alle fasce di retribuzione pensionabile (cosiddetto "**Tetto pensionabile**").

4.1. AUMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI PER I Co Co Co

L'art.44, comma 6, della finanziaria 2003 ha anche previsto che la contribuzione alla gestione previdenziale separata, di cui all'art.2, comma 26, della legge 335/1995, alla quale sono obbligatoriamente iscritti coloro che svolgono attività lavorativa di collaborazione coordinata e continuativa (*i cosiddetti Co. Co. Co.*), già titolari di pensione previdenziale diretta, viene aumentata del **2,50%** dal 1° gennaio 2003 (**12,50% anziché 10%**) e di un ulteriore **2,50%** dal 1° gennaio 2004 (**15% anziché 10%**).

5.0 PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI

La rivalutazione delle pensioni (meglio nota come **perequazione automatica**), in misura differenziata ed in percentuale decrescente, fu introdotta con decorrenza 1°.4.1984, in applicazione dell'art. 21 della legge 27.12.1983, n.730 (**Finanziaria 1984**).

In base a tale norma, come modificata dall'art. 69, comma 1, della legge 23.12.2000, n.388 (**Finanziaria 2001**), ai fini del calcolo degli aumenti da corrispondere ai pensionati, l'importo della pensione in godimento alla data del 31 dicembre di ogni anno, viene suddiviso in 3 scaglioni, sui quali si applica, in percentuale decrescente, l'indice dell'aumento del costo della vita, registrato nel corso dell'anno precedente.

- ◆ sul primo scaglione, di importo pari al triplo della pensione minima dell'INPS, si applica il 100% dell'indice inflativo;
- ◆ sul secondo scaglione, pari all'importo fra il triplo ed il quintuplo della pensione minima INPS, si applica il 90% dell'indice inflativo;
- ◆ sul terzo scaglione, comprendente la parte che eccede il quintuplo (**senza limiti**), si applica il 75% dell'indice inflativo.

I criteri di calcolo della perequazione automatica annuale delle pensioni, sono dettagliati nella sottostante **Tabella M**.

Tabella M

PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI (art.21, legge 730/1983)	
SCAGLIONI SUI QUALI SI APPLICANO PERCENTUALI DIVERSIFICATE	PERCENTUALE DELL'INFLAZIONE DA APPLICARE
Sino a 3 volte la pensione minima INPS	100% dell'inflazione
Da 3 a 5 volte la pensione minima INPS	90% dell'inflazione
Oltre 5 volte la pensione minima INPS	75% dell'inflazione

5.1. CALCOLO DEGLI AUMENTI MENSILI SPETTANTI PER PEREQUAZIONE DAL 1° GENNAIO 2003

Con Decreto del Ministero del Tesoro e del Lavoro e della Previdenza Sociale, emanato in data 20.11.2002, è stato stabilito che, in via provvisoria, l'indice di aumento del costo della vita, rispetto all'anno 2001, è risultato pari al 2,4%, per cui le pensioni, in godimento alla data del 31.12.2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, vanno rivalutate nelle seguenti misure.

- a) le pensioni, di importo sino a € 1.178,07 mensili, saranno incrementate del 2,4%:
- b) sull'importo che eccede € 1.178,07, e sino ad € 1.963,45, l'incremento sarà pari al 2,16%,
- c) sull'importo eccedente € 1.963,45 si applica l'aumento dell'1,8%.

Nella sottostante **Tabella M.1**, viene calcolato l'importo della perequazione, spettante dal 1° gennaio 2003, su una pensione di € 1.480,84 mensili.

Tabella M.1.

CALCOLO DELLA PEREQUAZIONE PER IL 2003				
Pensione mensile al 31.12.2002 : € 1.480		- indice inflativo provvisorio 2,4%		
Pensione minima INPS al 31.12.2002	Primo scaglione	Secondo scaglione	Terzo scaglione	Aumento totale
€ 392,68	€ 392,68 x 2,4%	(€ 1,480,84 - € 1.178,07) x 2,4% x 0,90		
Aumenti mensili lordi	= € 28,07	= € 6,52		€ 34,79

5.1.1. CALCOLO DEGLI AUMENTI CON IL METODO SEMPLIFICATO

Per agevolare i pensionati, i quali desiderano determinare, autonomamente, la loro pensione mensile lorda, spettante dal 1° gennaio 2003, nella sottostante **Tabella K**, viene riportata la formula per calcolare tale aumento.

Si moltiplica l'importo lordo della pensione mensile, in godimento al 31.12.2002, per la percentuale relativa allo scaglione in cui essa si colloca, con l'aggiunta del correttivo previsto per tale fascia (+ € 2,83 per le pensioni di importo da € 1.178,08 a € 1.963,45 e + € 9,90 per le pensioni di importo superiore ad € 1.963,45).

Tabella K

CALCOLO DEGLI AUMENTI DELLE PENSIONI CON IL METODO SEMPLIFICATO		
IMPORTO MENSILE LORDO DELLA PENSIONE AL 31.12.2002		
Sino a € 1.178,07 mensili	oltre € 1.178,07 e sino ad € 1.963,45	Oltre € 1.963,45 (senza limiti)
Importo pensione x 2,4%	Importo pensione x 2,16%	Importo pensione x 1,8%
Correttivo: zero	Correttivo: + € 2,83	Correttivo : + € 9,90

5.2. CONGUAGLIO PER L'ANNO 2002

Nulla è dovuto, a conguaglio, per l'anno 2002, in quanto non è stata registrata alcuna differenza fra l'indice inflativo provvisorio e quello definitivo (2,7%).

6.0. TRATTAMENTO MINIMO

Il trattamento minimo (*la pensione mensile minima INPS*) fu istituito nel primo dopo guerra (anni 1945 - 46), ma trovò definitiva attuazione con la legge 218/1952.

A seguito di tale norma di legge, se la pensione “ a calcolo” (ovvero quella calcolata in base alla normativa vigente) risulta inferiore ad un determinato importo, denominato “trattamento minimo”, annualmente rivalutato per effetto dell’aumento del costo della vita, deve essere elevata a tale importo (**integrata al minimo**).

6.1 LIMITI DI REDDITO

Sino al 30.9.1983, l’integrazione al trattamento minimo veniva corrisposta, a prescindere dal reddito dell’interessato; a decorrere dal 1° ottobre 1983, compete a condizioni che il reddito del pensionato non sia superiore a determinati limiti di reddito e, dal 1° gennaio 1993, va tenuto conto anche del reddito del coniuge, non legalmente ed effettivamente separato.

I limiti di reddito variano in relazione alla normativa in vigore alla data di decorrenza della pensione.

6.1.1 LIMITI DI REDDITO DEL TITOLARE DELLA PENSIONE

L’art. 6 della sopra citata legge 638/1983 stabilisce che l’integrazione al trattamento minimo spetta a condizioni che il reddito del pensionato non superi il doppio dell’ importo della pensione minima del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (F. P.L.D.)

Tale limitazione non ha subito modifiche.

6.1.2. LIMITI DI REDDITO DEL CONIUGE

L’art.4, comma 1/b, del D.Lgs 503/1992 (riforma Amato), ha stabilito che l’integrazione al trattamento minimo non spetta nelle seguenti fattispecie:

a) Pensionato non coniugato

Non deve possedere redditi propri, assoggettabili ad IRPEF, per un importo superiore a due volte l’ammontare del trattamento minimo del F.P.L.D

b) Pensionato coniugato

Non deve possedere redditi propri per un importo superiore al doppio del trattamento minimo del FPLD oppure redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a tre volte il suddetto trattamento minimo.

6.1.3. SUCCESSIVE MODIFICHE

Solo per le pensioni liquidate nel corso dell’anno 1994, il limite di reddito coniugale per l’integrazione al minimo è elevato a 5 volte l’importo della pensione minima INPS.

Infine, per le pensioni liquidate con decorrenza successiva al 31.12.1994, in applicazione dell’art. 2, comma 14, della riforma Dini (legge 8.8.1995, n.335), tale limite viene definitivamente fissato pari a 4 volte l’importo del trattamento minimo.

I suddetti limiti di reddito sono comprensivi della pensione da integrare, per cui l’integrazione può essere totale, se la somma fra pensione integrata ed i redditi posseduti è uguale o inferiore ai limiti di reddito annualmente fissati dall’INPS.

Se il reddito complessivo è inferiore al limite previsto, l’integrazione sarà attribuita in misura tale da non comportare il superamento del limite stesso (integrazione parziale).

Non sarà corrisposta alcuna integrazione, se la somma fra la pensione spettante ed i redditi coniugali posseduti superano i limiti annualmente previsti.

6.1.4 REDDITI DA NON COMPUTARE

Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, non vanno computati:

- ◆ Il trattamento di fine rapporto;
- ◆ Il reddito della casa di abitazione;
- ◆ Importo della pensione da integrare.

6.2. IMPORTI DEI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

La perequazione automatica trova applicazione su tutti i trattamenti previdenziali ed assistenziali, per cui gli importi degli assegni in godimento al 31.12.2002, dal 1° gennaio 2003, saranno incrementati del 2,4%.

6.3. I NUOVI IMPORTI DEI TRATTAMENTI MINIMI

I nuovi importi dei trattamenti minimi di pensione, mensili ed annuali, relativi all'anno 2003, sono riportati nel sottostante **Tabella O**.

Tabella O

IMPORTI DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI DAL 1° GENNAIO 2003					
IMPORTO	PENSIONE MINIMA INPS	TRATTAMENTO MINIMO LSU (D.Lgs 81/2000)	PENSIONE SOCIALE	ASSEGNO SOCIALE	ASSEGNO VITALIZIO
mensile	€ 402,12	€ 444,52	€ 295,85	€ 358,99	€ 229,20
annuo	€ 5.227,56	€ 5.778,76	€ 3.846,05	€ 4.666,87	€ 2.979,60

6.4. LIMITI DI REDDITO PER L'INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO PER IL 2003

Per effetto della perequazione, anche i limiti di reddito, per l'integrazione al trattamento minimo, sono stati elevati del 2,4%.

Nella sottostante **Tabella P**, sono riportati i limiti di reddito personale per l'integrazione totale, parziale e nulla, per l'anno 2003.

Tabella P

LIMITI DI REDDITO PERSONALE PER L'INTEGRAZIONE AL MINIMO			
IMPORTI	INTEGRAZIONE TOTALE	INTEGRAZIONE PARZIALE	NESSUNA INTEGRAZIONE
mensili	€ 402,12	Da € 402,12 ad € 804,24	Oltre € 804,24
annui	€ 5.227,56	Da € 5.227,56 ad € 10.455,12	Oltre € 10.455,12

Nelle sottostanti **Tabelle Q.1. Q.2. e Q.3**, sono riportati i limiti di reddito coniugale per l'integrazione totale, parziale e nulla, per l'anno 2003.

Tabella Q.1

LIMITI DI REDDITO CONIUGALE PER L'INTEGRAZIONE AL MINIMO			
PENSIONI CON DECORRENZA ANTERIORE AL 1° GENNAIO 1994			
IMPORTI	INTEGRAZIONE TOTALE	INTEGRAZIONE PARZIALE	NESSUNA INTEGRAZIONE
mensili	€ 402,12	Da € 402,12 ad € 804,24	Oltre € 804,24
annui	€ 5.227,56	Da € 5.227,56 ad € 10.455,12	Oltre € 10.455,12

Tabella Q.2

LIMITI DI REDDITO CONIUGALE PER L'INTEGRAZIONE AL MINIMO			
PENSIONI CON DECORRENZA FRA IL 1° GENNAIO ED IL 31 DICEMBRE 1994			
IMPORTI	INTEGRAZIONE TOTALE	INTEGRAZIONE PARZIALE	NESSUNA INTEGRAZIONE
mensili	€ 1.608,48	Da € 1.608,48 ad € 2.010,60	Oltre € 2.010,60
annui	€ 20.910,24	Da € 20.910,24 ad € 26.137,80	Oltre € 26.137,80

Tabella Q.3

LIMITI DI REDDITO CONIUGALE PER L'INTEGRAZIONE AL MINIMO			
PENSIONI CON DECORRENZA SUCCESSIVA AL 31 DICEMBRE 1994			
Importi	Integrazione totale	Integrazione parziale	Nessuna integrazione
mensili	€ 1206,36	Da € 1.236,36 a € 1.608,48	Oltre € 1.608,48
annui	€ 15.682,68	Da € 15.682,68 ad € 20.910,24	Oltre € 20.910,24

6.5. IMPORTI DEGLI ASSEgni SOCIALI PER L'ANNO 2003

Anche gli importi dei trattamenti sociali sono stati rivalutati in base all'indice inflativo del 2,4%.

Nella sottostante **Tabella R.**, sono riportati gli importi mensili ed annuali delle pensioni e dei vari assegni sociali, per l'anno 2003.

Tabella R

IMPORTI MENSILI E ANNUALI DELLE PENSIONI E DEGLI ASSEgni SOCIALI PER L'ANNO 2003		
Pensione mensile (per 13 mensilità), corrisposta a:	Importi mensili	Importi annui
Mutilati ed invalidi civili totali (da 18 a 65 anni)	€ 223,90	€ 2.910,70
Ciechi civili assoluti ricoverati (ultra diciottenni)	€ 223,90	€ 2.910,70
Ciechi civili assoluti non ricoverati (ultra diciottenni)	€ 242,13	€ 3.147,69
Ciechi civili assoluti minori di 18 anni	€ 223,90	€ 2.910,70
Ciechi civili parziali " ventesimisti "	€ 223,90	€ 2.910,70
Sordomuti	€ 223,90	€ 2.910,70
Assegno di assistenza (per 13 mensilità), corrisposto a:		
Mutilati ed invalidi civili parziali (da 18 a 65 anni)	€ 223,90	€ 2.910,70
Assegno di accompagnamento (per 12 mensilità), corrisposto a:		
Mutilati ed Invalidi Civili parziali, minori di 18 anni (non deambulanti)	€ 436,32	€ 5.762,76
Indennità di accompagnamento (per 12 mensilità), corrisposta a:		
Mutilati ed Invalidi civili totali (bisognosi di assistenza continua)	€ 634,73	€ 7.616,76
Ciechi Civili assoluti (ultra diciottenni)	€ 634,73	€ 7.616,76
Ciechi Civili assoluti , minori di 18 anni	€ 634,73	€ 7.616,76
Ciechi Civili assoluti , minori pluriminorati	€ 634,73	€ 7.616,76
Speciale indennità, per 12 mesi, corrisposta a:		
Ciechi civili parziali " ventesimisti "	€ 114,09	€ 1.369,08
Assegno a vita (per 13 mensilità), corrisposto a:		
Ciechi civili parziali "decimasti"	€ 166,13	€ 2.159,69
Indennità di comunicazione (per 12 mensilità), corrisposta a:		
Sordomuti perlinguali	€ 178,53	€ 2.142,36
Indennità di frequenza (per 12 mensilità), corrisposta a:		
Mutilati ed Invalidi Civili, minori di 18 anni, con difficoltà persistenti	€ 223,90	€ 2.910,70
Mutilati ed Invalidi Civili, minori di 18 anni, frequentanti scuole e corsi	€ 223,90	€ 2.910,70
Minori ipoacusici	€ 223,90	€ 2.910,70

6.6. LIMITI DI REDDITO PER IL CUMULO FRA PENSIONE DI INVALIDITÀ E REDDITI DA LAVORO

Come è noto, il comma 42 dell'art.1 della legge 335/1995 (cosiddetta riforma Dini) ha stabilito che la pensione di invalidità (o assegno d'invalidità per l'AGO), viene ridotta se il reddito da lavoro supera i limiti fissati nella tabella G, allegata alla suddetta legge.

Nella sottostante **Tabella S**, sono riportati i limiti di reddito, relativi all'anno 2003, nonché le percentuali di riduzione applicabili.

Tabella S

CUMULABILITÀ FRA PENSIONE DI INVALIDITÀ E REDDITI DA LAVORO			
LIMITI DI REDDITO	IMPORTI PER L'ANNO 2003		PERCENTUALE DI RIDUZIONE
	IMPORTI MENSILI	IMPORTI ANNUALI	
Sino a 4 volte il trattamento minimo INPS	Sino € 1608,48	Sino € 20.910,24	Nessuna
Oltre 4 e sino a 5 volte il trattamento minimo INPS	Da € 1.608,49 ad € 2.010,60	Da € 20.910,25 ad € 26.137,80	25%
Oltre 5 volte il trattamento minimo INPS	Oltre € 2.010,60	Oltre € 26.137,80	50%

6.7. CUMULO FRA PENSIONE DI RIVERSIBILITÀ E REDDITI DEL BENEFICIARIO

Anche per la pensione ai superstiti (o di reversibilità), la riforma Dini (legge 335/1995, art.1, comma 41), ha fissato dei limiti di reddito per la cumulabilità con il reddito del beneficiario.

Nella sottostante **Tabella T**, sono riportati i limiti di reddito, relativi all'anno 2003, nonché le percentuali di riduzione applicabili, per le diverse situazioni reddituali.

Tabella T

CUMULABILITÀ FRA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ E REDDITI DEL BENEFICIARIO				
LIMITI DI REDDITO	IMPORTI PER L'ANNO 2003		PERCENTUALE DI RIDUZIONE	PERCENTUALE DI PENSIONE SPETTANTE
	Importi mensili	Importi annuali		
Sino a 3 volte il trattamento minimo INPS	Sino € 1.206,36	Sino € 15.682,68	Nessuna	100%
Oltre 3 e sino a 4 volte il trattamento minimo INPS	Da € 1.206,37 ad € 1.608,48	Da € 15.682,69 ad € 20.910,24	25%	75%
Oltre 4 e sino a 5 volte il trattamento minimo INPS	Da € 1.608,49 ad € 2.010,60	Da € 20.910,25 ad € 26.137,80	40%	60%
Oltre 5 volte il trattamento minimo INPS	Oltre € 2.010,60	Oltre € 26.137,80	50%	50%

7. TETTO PENSIONABILE

L'art. 12, comma 2, del D.Lgs 503/1992, come modificato ed integrato dall'art.59, comma 1, della legge 449/1997 (finanziaria 1998), ha stabilito che anche sulle retribuzioni pensionabili dei dipendenti pubblici, **ferrovieri compresi**, eccedenti i limiti indicati nella sottostante **Tabella U**, costituenti la retribuzione media pensionabile per il calcolo della **Quota B**, debbono trovare applicazioni le riduzioni vigenti per gli iscritti all'AGO (cosiddetti "abbattimenti").

Tale importo viene annualmente rivalutato con riferimento all'indice inflativo applicato per la perequazione delle pensioni.

Per il 2003, per effetto della perequazione, il “**Tetto Pensionale**”, sarà provvisoriamente rivalutato del 2,4%, per cui l'importo provvisorio sarà pari ad **€ 36.959,23** annuali (**€ 3.079,94** mensili).

Ai fini della ritenuta per **Fondo Pensioni**, sulle retribuzioni eccedenti tale limite si applica una maggiore trattenuta dell'1% (**9,89% anziché 8,89%**).

Tabella U

IMPORTI SUI QUALI TROVANO APPLICAZIONE GLI ABBATTIMENTI		
Importi annui	Importo mensile dello scaglione	Percentuale di abbattimento
Sino ad € 36.959,23	€ 3.079,94	Nessuno
Sino ad € 49.155,78	€ 1.016,38	20% (1,6% anziché 2%)
Sino ad € 61.352,32	€ 1.016,38	32,5% (1,35% anziché 2%)
Sino ad € 70.222,54	€ 739,19	45% (1,10% anziché 2%)
Oltre € 70.222,54	Illimitato	55% (0,90% anziché 2%)

8. MASSIMALE CONTRIBUTIVO

Anche il massimale contributivo, introdotto dalla riforma Dini (legge 335/1995, art.2, comma 18), sarà rivalutato, per effetto della perequazione automatica.

Per l'anno 2003, tale massimale è pari ad € 80.390,68.